

1 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **modello 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il **modello base**, che in ogni caso deve essere presentato, è composto dalle seguenti facciate:

- prima facciata contenente i dati relativi al sostituto d'imposta;
- seconda facciata contenente il quadro I riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, il prospetto dei dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro, nonché il prospetto riservato ai sostituti d'imposta che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciale) che fruiscono del premio di assunzione;
- terza facciata contenente il quadro L relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;
- quarta facciata contenente i quadri N, P, Q relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1994 e i quadri R, S, T relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1995.

Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità. Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto - legge 27 dicembre 1994, n. 719 (vedi articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 719 del 1994).

Qualora i righe del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti devono essere utilizzati i corrispondenti quadri aggiuntivi.

I **modelli staccati** contengono rispettivamente i seguenti quadri:

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

Mod. 770/A-1 relativo ai conguagli operati da agosto a dicembre 1994 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1994;

Mod. 770/A-2 relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1994 da parte dei datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/94;

Mod. 770/A-3 relativo ai dati dei percipienti reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;

Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;

Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo;

Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici;

Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso

di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

Mod. 770/E-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;

Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale, nonché a proventi delle accettazioni bancarie ed a proventi derivanti dalla cessione a termine di titoli obbligazionari da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti;

Mod. 770/F-1 relativo alle plusvalenze di cui all'art. 81, lettere b) e c-ter), del T.u.i.r.;

Mod. 770/F-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;

Mod. 770/G relativo a utili distribuiti;

Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri;

Mod. 770/H relativo all'indicazione dei contributi obbligatori.

I sostituti devono compilare, oltre al modello base, i soli quadri relativi alle somme o valori corrisposti.

2 DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, debbono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; possono comunque inviarla su supporto magnetico anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono comunque sempre presentare, in unico esemplare, il modello base (e gli eventuali quadri aggiuntivi) su supporto cartaceo, munito di sottoscrizione.

3 TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione, unica per tutti i percettori, deve essere presentata entro il pre-

scritto termine all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Lazio	Roma
Lombardia: (solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

5 FRONTESPIZIO

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

n CODICE FISCALE

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi.

ATTENZIONE

Nei quadri staccati e nei quadri aggiuntivi la compilazione della casella "Codice fiscale del soggetto dichiarante" posta immediatamente dopo il riquadro "Dati relativi al sostituto d'imposta" è riservata ai soggetti che si trovano nelle situazioni descritte nel paragrafo 12 delle presenti istruzioni.

n DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

n SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (**n**) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

n DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (**n**) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

n ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

n APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

n CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella F.

n REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

Il riquadro "Regioni a Statuto Speciale" deve essere compilato, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati all'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 1, lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e all'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

u Valle D'Aosta

La casella (**VA**) è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella (**VA**) dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nella colonna R.S.S.. Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art. 6, e che pertanto devono barrare la casella (**VA**) riportata nel frontespizio, dovranno indicare nel quadro F - prospetto A - l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d'imposta, di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, nonché la corrispondente ritenuta operata.

Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 19 rigo 14 e alla casella 7 rigo 121.

u Sardegna

La casella (**SA**) dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e

commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313). Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 20 rigo 14 e alla casella 12 rigo 18.

I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nella colonna R.S.S..

u Sicilia

La casella (**SI**) dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 21 rigo 14 e alla casella 13 rigo 19.

I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nella colonna R.S.S..

n EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

– le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soprappreso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta entro i limiti ammessi.

n OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie – quali ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, si dovrà indicare nell'apposita casella il numero dei soggetti estinti relativamente ai quali vengono redatti distinti quadri del Mod. 770, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 12.

n DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare **1** se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, **2** se *curatore fallimentare*, **3** se *liquidatore*, **4** se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero*, **5** se *erede*, **6** se si tratta di *curatore di eredità giacente*. Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata. Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

n LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

n DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiara-

zione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

6

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.

Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro, tenendo presente che, in generale, gli importi vanno desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri.

Ricorrendo le ipotesi, previste nel paragrafo 12 delle presenti istruzioni, implicanti la redazione di distinti quadri staccati relativi sia al dichiarante che ai soggetti estinti, in questo quadro vanno indicati i dati desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri, ai quali va comunque data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia di quadro.

u Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-5).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio dipendenti provenienti da altro datore di lavoro, rettifiche di conguaglio da assistenza fiscale).

Nel punto 3 riportare l'importo indicato al punto 21.

Nei punti 4 e 5 riportare rispettivamente gli importi relativi ai punti 22 e 23.

Nel punto 6 va indicato l'importo relativo al punto 26.

Nel punto 7 indicare la somma degli importi dei punti 27 e 28.

Nei punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportare rispettivamente gli importi dei punti 29, 30, 36, 37, 38 e 39.

Nei punti 14, 15, 16 e 17 riportare rispettivamente gli importi dei punti 44, 45, 46 e 47. Nel punto 18 va indicata la parte dell'importo dei punti 19 e 20 del mod. 770/A, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel punto 19 vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella **VA** del frontespizio.

Nel punto 20 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella **SA** del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel punto 21 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600

del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella **SI** del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Nel punto 22 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel punto 23 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

Nel punto 24 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata completa assistenza fiscale dal datore di lavoro nell'anno 1995 (mod. 730/95).

Nel punto 25 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell'anno 1995 (mod. 730/95).

u Contenuto dei campi rilevati dal quadro A-3 (riga I-6)

Nel punto 1 indicare il numero totale dei fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A-3 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel punto 3 riportare l'importo indicato al punto 10.

Nel punto 4 riportare l'importo indicato al punto 12.

u Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-7 a I-9).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 43.

Nel punto 11 va indicata la parte dell'importo del precedente punto 4, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel punto 12 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella **SA** del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel punto 13 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella **SI** del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel punto 14 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel punto 15 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1 (riga I-10).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B-1.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro C* (righe da I-11 a I-12).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 16.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 68. Nel punto 7 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D* (righe da I-13 a I-14).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 17, 18, 21, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 68. Nel punto 7 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1* (riga I-15).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel punto 3 riportare i totali relativi al punto 12, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 4 indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 5 riportare i totali relativi al punto 17, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche. Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E* (riga I-16).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16, comprensivi

sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1* (righe da I-17 a I-18).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-1.

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15.

Nei punti 6, 7 e 8 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «Prospetto capitali corrisposti».

Nel punto 9 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-2* (riga I-19).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-2.

Nei punti 3 e 4 riportare rispettivamente i totali dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 5 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F* (righe da I-20 a I-21).

Nei punti 1, 2 e 3 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A.

Nel punto 4 riportare l'importo di riga A1 del prospetto A.

Nel punto 5 riportare l'importo di riga A2 del prospetto A.

Nel punto 6 riportare l'importo di riga A3 del prospetto A.

Nel punto 7 riportare l'importo di riga A4 del prospetto A.

Nel punto 8 riportare la somma dei totali della colonna 3 dei prospetti B, C e D, dell'importo di punto 2 del prospetto E e di punto 3 del prospetto F.

Nel punto 9 riportare la somma dei totali della colonna 4 dei prospetti B, C e D, dell'importo di punto 4 del prospetto E e di punto 4 del prospetto F.

Nel punto 10 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-1* (riga I-22).

Nel punto 1 riportare il totale relativo al punto 1 del prospetto A e il totale della colonna 3 del prospetto B.

Nel punto 2 riportare il totale relativo al punto 2 del prospetto A e il totale della colonna 4 del prospetto B.

Nel punto 3 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-2* (riga I-23).

Nei punti 1 e 2 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4.

Nel punto 3 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G* (righe da I-24 a I-26).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 della sezione I del prospetto n. 1.

Nel punto 3 riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n. 1.

Nel punto 4 riportare il totale della colonna 2 della sezione II del prospetto n. 1.

Nel punto 5 riportare il totale relativo alla colonna 2 del prospetto n. 2.

Nei punti 6, 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3, 5, 6 e 7 del prospetto n. 3.

Nel punto 10 indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti ai soci nel quadro o nei quadri G.

Nei punti 11, 12 e 13 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13 e 14 della distinta degli utili spettanti ai soci, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 14 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1* (riga I-27).

Nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7, del «Prospetto degli utili e delle ritenute operate». Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

u *Contenuto dei campi rilevati dal quadro H* (riga I-28).

Nel punto 1 riportare il totale relativo alla colonna 2.

Nel punto 2 riportare il totale relativo alla colonna 3.

7

DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO E PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON SONO TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto concerne la compilazione del riquadro dei «Dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro» al rigo M1 deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1993, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1994. Tale importo

di rigo M1 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1994 non versate perchè utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.

Parimenti nel rigo M2 deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1994 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1995.

Il Prospetto deve essere compilato solo dai sostituti d'imposta che fruiscono del premio d'assunzione e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).

Nel rigo M3 va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'esercizio sociale in corso al 12 giugno 1994; nel rigo M4 va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo precedente, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta alle scadenze successive alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta; nel rigo M5 va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo M3, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta; nel rigo M6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo M3 e la somma degli importi di rigo M4 e rigo M5.

8

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nella colonna 1 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento. Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Qualora i righe a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel **quadro L (aggiuntivo)** non indicando il totale L26. Nel caso di utilizzazione di più quadri aggiuntivi riportare il totale solo sull'ultimo dei fogli aggiuntivi.

Per i versamenti effettuati presso il concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) deve essere indicato nella colonna 6 il codice tributo utilizzato.

Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare nella stessa colonna 6 il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel caso di versamento tramite azienda di credito riportare nella colonna 8 il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984 — di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 638 — ha previsto, con effetto dal 1° giugno 1985 e limitatamente ai versamenti afferenti i quadri A (escluso il codice 1010) e B, la unificazione entro il 20 di ogni mese dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro, fermo restando il termine del 15 di ogni mese per il versamento da parte dei datori di lavoro delle ritenute relative ai dipendenti i cui contributi obbligatori sono versati allo SCAU. Con l'entrata in vigore del conto fiscale tutti i datori di lavoro titolari del conto fiscale devono versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 15 di ogni mese; i datori di lavoro non titolari di conto fiscale continuano a versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 20 per i dipendenti non agricoli ed entro il 15 per i dipendenti agricoli i cui contributi obbligatori sono versati allo SCAU.

Per la compilazione della colonna 10 "Note" dovrà essere utilizzata la seguente codificazione:

- A, se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
 - B, se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del mod. 770/94 e nel quadro N della presente dichiarazione;
 - C, se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68;
 - D, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 382 del 1993;
 - E, se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357;
 - F, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111;
 - G, se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
- Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elenarli in ordine alfabetico.

Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1994. Pertanto, in via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro sono quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1994.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1994 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1995, nella colonna 2 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata

unicamente al rigo M2 del riquadro «Dati relativi al conguaglio effettuato dai datori di lavoro»; in tal caso va indicato il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, 3° comma, D.P.R. 600/73 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo).

9

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I quadri N, P e Q si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1994 effettuate **dal mese di agosto a quello di dicembre** (e i relativi versamenti effettuati da settembre 1994 a gennaio 1995). Nei quadri R, S e T devono essere riportati i dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/95, indicando le operazioni effettuate **nei mesi di giugno e di luglio** (e i corrispondenti versamenti effettuati a luglio e ad agosto).

I criteri che devono essere seguiti per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri P e S sono gli stessi riportati nelle istruzioni del quadro L. Nella colonna 2 dei quadri Q e T va riportato l'effettivo importo del versamento come indicato nel modello DM 10/S. Se il totale del contributo da rimborsare è maggiore del totale del contributo da versare, la differenza va riportata nella colonna 3 dei quadri Q e T. Negli stessi quadri Q e T, per l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo va utilizzata la tabella L.

Nella colonna 2 del quadro S va riportato il totale del punto 59 del mod. 770/A se trattasi di saldo Irpef o del successivo punto 61 se trattasi di prima rata di acconto 1995. Nella colonna 3 dello stesso quadro S va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte (indicate nella colonna 1) trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti.

Qualora i righe dei quadri N, P, Q, R, S e T non siano sufficienti, continuare nei rispettivi quadri aggiuntivi.

I datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione mod. 770/94 e che hanno compilato il modello 770/A-2 relativo alle operazioni di assistenza effettuate nei mesi di giugno e di luglio 1994 devono utilizzare i quadri N, P e Q anche per l'indicazione dei relativi rimborsi, compensi e versamenti.

10

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori, l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente; i totali degli importi relativi a tutti i percettori vanno indicati negli appositi campi dell'ultimo dei fogli utilizzati. Per quanto riguarda i totali del quadro A, nella relativa operazione di totalizzazione non si deve tenere conto:

- 1) dei dati indicati nel primo numero d'ordine, in caso di passaggio di dipendenti da altro datore di lavoro;
- 2) dei dati indicati nel secondo numero d'ordine, nel caso di rettifica dei conguagli relativi all'assistenza fiscale;

3) dei dati riportati nei numeri d'ordine relativi ai rapporti di lavoro diversi dall'ultimo, nei casi di più rapporti di lavoro intrattenuti con lo stesso datore di lavoro.

I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le diciture indicate nella testata del relativo quadro.

L'elencazione dei percettori deve essere riportata in ordine alfabetico.

I dati relativi al comune ed alla provincia di residenza, alla via ed al numero civico dei singoli percipienti vanno riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione modello 770/94, oppure se questa non è stata presentata.

Il sostituto d'imposta può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Ai fini dell'indicazione del codice fiscale dei percettori, a completamento di quanto chiarito nelle istruzioni relative al frontespizio del modello base, si riporta di seguito il testo del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".

n MOD. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione di taluni punti del presente quadro. Nel punto 11 va indicato uno dei codici di cui alla tabella C - Qualifica.

Al punto 12 i sostituti d'imposta che si trovano compresi nelle categorie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (premio d'assunzione) devono indicare se il lavoratore era incluso nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, utilizzando il codice:

A - per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

B - per i lavoratori con contratto di apprendistato o formazione lavoro;

C - per i lavoratori in cassa integrazione;

D - per i lavoratori collocati in mobilità.

Nel punto 13 va indicato, se conosciuto, lo stato civile del lavoratore dipendente, ricavandolo dalla tabella E - Stato civile.

Al punto 16 va indicato il numero di giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

I compensi lordi vanno indicati al netto degli importi degli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447; detti importi non vanno riportati al punto 48.

Nel punto 20 vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico.

Nel punto 21 vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art. 48, lett. a), del T.u.i.r., ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 44 e di quelli già considerati al punto 25; nello stesso punto 21 vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all'INPS.

Al punto 23 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nei punti 24, 25 e 26 vanno indicate le indennità di trasferta, le indennità di navigazione e di volo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero con riferimento, rispettivamente, all'ammontare lordo corrisposto, ai contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente e all'ammontare imponibile (eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di L. 60.000 e L. 100.000 per le trasferte o relativi importi ridotti; 40 per cento dell'importo percepito per le altre indennità).

Ai punti 27 e 28 vanno indicati le indennità ed i compensi di cui all'art. 47, lettera b), del T.u.i.r., rispettivamente, assoggettate e non assoggettate al contributo per il S.S.N..

Al punto 35 va riportata la detrazione relativa agli importi indicati nei successivi punti 41, 42 e 43.

Nell'ammontare delle ritenute di cui al punto 38 vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1994 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1993.

Nel punto 39 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1994 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1995. Nel punto 40 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 10 del Mod. 101 e/o del Mod. 201 del lavoratore dipendente o pensionato.

Al punto 48 va riportata ogni somma o valore su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata di fatto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani nonché le erogazioni liberali di cui all'art. 48, lettera f), del T.u.i.r..

Al punto 49 deve essere riportato l'ammontare imponibile al fine del contributo per il

S.S.N. indicato al punto 33 del modello 101, al netto dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel mod. 770/B.

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del T.u.i.r., di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 17) e i dati contabili relativi all'erede stesso.

u Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro *senza interruzione del rapporto di lavoro*, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;

b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;

c) rilasciare la certificazione prevista dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta, qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione di fusione, il soggetto risultante dalla fusione deve indicare nel mod. 770 tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso le società estinte), con riguardo anche al periodo anteriore alla fusione, secondo le modalità più avanti illustrate.

In tutti gli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, *senza interruzione del rapporto di lavoro* (es.: cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria ecc.), il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno ed al rilascio della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti gli emolumenti corrisposti e le ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro, compreso il codice fiscale di quest'ultimo (da indicare al punto 17). Nello stesso numero d'ordine, al punto 18 deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, contenuto nella tabella M.

Gli stessi dati, riguardanti l'intero periodo d'imposta (quindi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente) devono essere riportati in corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio mod. 770 gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.

Procedimento analogo a quello sopra illustrato deve essere adottato dalla società risultante dalla fusione per quanto concerne la distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun la-

voratore dipendente già in forza presso il precedente datore. In questo caso, nel punto 17 del primo dei due numeri d'ordine interessati dovrà essere riportato il numero di codice fiscale della società estinta.

Analogha esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni effettuate nel precedente rapporto di lavoro.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un numero d'ordine per ciascun rapporto di lavoro, indicando per i rapporti successivi al primo, gli importi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente e riportando nel punto 17 dei singoli numeri d'ordine, escluso quello relativo all'ultimo rapporto di lavoro, il codice fiscale del datore di lavoro.

u Assistenza fiscale

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza fiscale da parte del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione modello 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, modello 730-3. Alla presente dichiarazione devono essere altresì allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 140 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994, Serie Generale. Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1.

Nel punto 50 in relazione alla seconda rata di acconto 1994, deve essere indicato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o è stato effettuato parzialmente, utilizzando i seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro;
- B - decesso;
- C - richiesta di minore secondo acconto;
- D - retribuzione insufficiente;
- E - nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati più codici.

I punti da 51 a 54 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alla seconda rata di acconto 1994 sia per Irpef che per contributo S.S.N..

I punti da 55 a 69 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/95, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto.

Il punto 55 va compilato in relazione ai mancati o incompleti conguagli per saldo 1994 e prima rata di acconto 1995 utilizzando gli stessi codici previsti per il punto 50 con l'eventuale utilizzo dell'ulteriore codice F per rim-

borso non effettuato o rimborso effettuato parzialmente.

Nei punti 59, 61, 65 e 67 vanno riportati gli interessi trattenuti sulle retribuzioni del dipendente e dovuti dallo stesso nei casi di pagamento dell'imposta e/o del contributo nel mese successivo a quello prescritto in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno è di importo inferiore alle somme da conguagliare per imposta e per contributo.

Nei punti 62 e 68 vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un mod. 730-3 o mod. 730-4 errato.

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o da parte dei C.A.A.F. degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 già consegnati entro il 15 maggio, i dati relativi ai due conguagli vanno esposti utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A, osservando le seguenti indicazioni:

1) nel primo numero d'ordine nei punti da 57 a 68 vanno riportati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenuto, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio; nel punto 56 va indicato il codice A;

2) in corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo vanno riportati esclusivamente i seguenti dati:

- a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato;
- b) nei punti da 60 a 67, i dati desunti dal modello 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio (ovvero dal mod. 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 5 maggio), nel seguente ordine:

- importo da versare / importo da trattenere IRPEF;
- importo da rimborsare IRPEF;
- 1ª rata di acconto IRPEF per il 1995;
- 2ª rata di acconto IRPEF per il 1995;
- importo da versare / importo da trattenere C.S.S.N.;
- importo da rimborsare C.S.S.N.;
- 1ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1995;
- 2ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1995;
- c) nel punto 56 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice B.

Se il sostituto d'imposta ha effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio i relativi dati devono essere esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 56 il codice C.

Al punto 69 riportare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità del mod. 730/95 riscontrata dal datore di lavoro, ricavandolo dalla tabella G.

Se la dichiarazione modello 730/95 è stata presentata ad un C.A.A.F., nei punti 70, 71 e 72 dovranno essere riportati i dati identificativi del C.A.A.F. stesso.

n MOD. 770/A-1- DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA NEL 1994

Nel presente quadro vanno riportati i dati dei conguagli per saldo 1993 e prima rata di acconto 1994 operati dal sostituto d'imposta nei mesi da agosto a dicembre 1994 in relazio-

ne alle risultanze indicate nei modelli 730-3 e 730-4 relativi alla dichiarazione modello 730 presentata nel 1994.

Si tratta dei conguagli avvenuti nei predetti periodi di paga conseguenti a comunicazioni (anche rettificative) 730-4 giunte tardivamente ovvero di conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni 730-4 pervenute entro i termini, ovvero di conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta i cui dati sono indicati nel modello 730-3 (anche rettificativo).

In questo quadro vanno indicati, inoltre, i conguagli, operati sempre tra agosto e dicembre, relativi ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio per insufficienza della retribuzione del lavoratore dipendente o pensionato nei mesi di giugno e di luglio.

Per quanto concerne i conguagli relativi ai rimborsi d'imposta o di contributo S.S.N. in questo quadro vanno inoltre indicati i rimborsi non effettuati, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio.

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese (da riportare nel punto 8) in cui sono avvenute le relative operazioni.

Nei punti da 9 a 20 vanno indicati gli importi relativi al saldo 1993 e alla prima rata di acconto 1994.

Per quanto riguarda la seconda rata di acconto 1994 i relativi dati vanno sempre indicati nel modello 770/A.

Per la compilazione del punto 21 utilizzare i codici previsti per la compilazione dei punti 50 e 55 del modello 770/A se l'operazione descritta nel numero d'ordine non esaurisce le operazioni di conguaglio. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di decesso del dipendente assistito compilare per il soggetto interessato uno specifico numero d'ordine riportando nel punto 8 il periodo in cui si è verificato l'evento e nel punto 21, rispettivamente, il codice A o B.

Se entro il mese di dicembre non è stato possibile per insufficienza della retribuzione o insufficienza del monte ritenute o contributi completare le operazioni di conguaglio, compilare per il soggetto interessato, in relazione a tale evento, uno specifico numero d'ordine indicando nel punto 8 il valore 12 e utilizzando per la compilazione del punto 21 la codificazione prevista per i punti 50 e 55 del mod. 770/A.

Per la compilazione del punto 22 utilizzare i seguenti codici:

- R - conguaglio tardivo derivante da mod. 730-3 rettificativo ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod. 730-4 rettificativo;
- T - conguaglio tardivo derivante da mod. 730-3 ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod. 730-4;
- S - conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- U - conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi.

Nel punto 26 deve essere indicata la data di effettiva ricezione del modello 730/5, in cui sono riportati i dati del mod 730-4 relativi al soggetto interessato.

n MOD. 770/A-2 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA NELL'ANNO 1994 DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/94

In questo quadro vanno indicati i dati dei conguagli d'imposta e di contributo S.S.N. relativi ai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nell'anno 1994 assistenza fiscale da un sostituto d'imposta che, avendo assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1993, non ha avuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione modello 770/94. I dati da riportare sono quelli relativi sia all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta sia ai conguagli effettuati a seguito della comunicazione mod. 730-4 fornita dal C.A.A.F. che ha prestato assistenza al lavoratore dipendente. Per la compilazione del presente quadro dovranno essere seguite le specifiche istruzioni relative al mod. 770/94 pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 28 della *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 37 del 15 febbraio 1994, tenendo presente che:

- nei casi di rettifica, per la cui indicazione deve essere riportato il codice B nel punto 20, i campi da utilizzare per l'esposizione dei dati sono quelli da 8 a 15;
- nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio, i relativi dati vanno esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicandolo al punto 20 il codice C.

Gli importi da riportare nelle caselle da 8 a 17 sono quelli relativi ai conguagli effettuati nei mesi di giugno e luglio 1994.

Gli elementi relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dopo tale data saranno invece riportati nel mod. 770/A-1.

Al presente modello dovrà essere allegata copia delle relative dichiarazioni mod. 730/94 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.

Se la presente dichiarazione mod. 770/95 viene presentata su supporto magnetico, il sostituto di imposta avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730/94 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al D.M. 13 dicembre 1993 di approvazione del mod. 730, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993 - Serie Generale. Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1 relative alle dichiarazioni mod. 730/94 di cui trattasi.

n MOD. 770/A-3 - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Il presente modello deve essere compilato dai sostituti che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n.489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1994 hanno generato credito d'imposta.

Nella casella "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.

Nella successiva casella indicare il numero di lavoratori non elencati nel mod. 770/A, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

Nella casella "Periodo d'imposta" i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1994.

Nella casella 8 indicare la data d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Nelle caselle 9 e 10 indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta eventualmente maturato nel periodo tra il 12 giugno 1994 e la data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994.

Per i sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare e termina successivamente al 31 dicembre 1994 indicare i dati fino al 31 dicembre 1994.

Nelle caselle 11 e 12 indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta maturato nell'arco temporale compreso tra la data d'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 e la data del 31 dicembre 1994.

In particolare nelle caselle 9 e 11 va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.

Nelle caselle 10 e 12 va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

u Operazioni societarie straordinarie che non determinano la nascita di un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie, che determinano la confluenza di uno o più soggetti in un soggetto d'imposta preesistente (come ad esempio nel caso di fusione per incorporazione), intervenute nel periodo 12 giugno-31 dicembre 1994, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto in cui gli stessi sono confluiti.

Il modello intestato al soggetto estinto deve riportare nell'apposita casella riservata al dichiarante, il codice fiscale del soggetto nel quale l'estinto è confluito, nonché gli altri dati, tenendo presente che:

- a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta;
- b) le caselle 9 e 10 vanno compilate con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 12 giugno e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera a);
- c) le caselle 11 e 12 non devono essere compilate.

Il modello 770/A-3 intestato al contribuente nel quale sono confluiti i precedenti soggetti deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale contribuente senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi ai precedenti sog-

getti. Si deve pertanto far riferimento alle ordinarie modalità di compilazione del modello 770/A-3 precedentemente illustrate.

u Operazioni societarie straordinarie che originano un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie da cui origina un nuovo soggetto (fusione propria, successione d'azienda e simili), intervenute nel periodo 12 giugno-31 dicembre 1994, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto risultante dall'operazione stessa.

Il modello intestato al soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni deve contenere l'indicazione del codice fiscale del nuovo soggetto (nell'apposita casella riservata al soggetto dichiarante), nonché gli altri dati richiesti, tenendo presente che:

- a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta;
- b) le caselle 9 e 10 vanno compilate con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 12 giugno e la data di chiusura del periodo d'imposta indicato alla lettera a);
- c) le caselle 11 e 12 non devono essere compilate.

Il modello 770/A-3 intestato al soggetto risultante dall'operazione deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale soggetto senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi al contribuente esistente prima dell'operazione. In particolare:

- 1) la consistenza della base occupazionale al 12 giugno 1994 sarà pari a 0;
- 2) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data d'inizio e fine del primo periodo d'imposta successivo all'operazione;
- 3) le caselle 9 e 10 non devono essere compilate;
- 4) le caselle 11 e 12 vanno compilate con riferimento all'arco temporale che intercorre tra la data di inizio del periodo d'imposta indicata al numero 2) e quella del 31 dicembre 1994.

Analogamente dovrà procedersi nei casi di trasformazione (da società di capitali in società di persone e viceversa), nei quali si ha l'anticipata cessazione dell'originario periodo di imposta del soggetto preesistente alla trasformazione e l'inizio di un nuovo periodo di imposta per il soggetto risultante dalla trasformazione stessa. In tal caso si rende infatti necessaria una separata indicazione dei dati utili per la verifica del premio di assunzione attribuibile ai distinti soggetti tenuti alla presentazione di diversi modelli (750 o 760) di dichiarazione dei redditi.

n MOD. 770/B - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

— i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;

— per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare «A» se si tratta di anticipazione, «B» se si tratta di saldo, «C» se si tratta di acconto.

Nel punto 19 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, del T.u.i.r., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154/1988.

Nel punto 23 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.u.i.r., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello). Il punto 36 va compilato solo se nel periodo 1988-1993 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione.

Nel punto 44 indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo S.S.N..

n MOD. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):

- i compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso.

Nei casi di corresponsione dei compensi ed emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del T.u.i.r. che sono stati comunicati ai fini del conguaglio di fine anno al datore di lavoro del percettore del compenso stesso, deve essere barrata la casella presente nel punto 12.

Nel punto 14, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 47 del T.u.i.r. va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta.

n MOD. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate nella quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati globalmente i compensi assoggettati alla stessa aliquota di ritenuta e separatamente quelli assoggettati ad aliquota diversa.

Indicare in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere c), d), e) ed f) art. 16 del T.u.i.r.). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 49 del T.u.i.r., le relative indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separata-

mente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovrà essere barrata la casella presente nel punto 11. Quando non si verifica la predetta condizione le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi già di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art. 81 lettere g) ed m) del T.u.i.r., sono ora classificati fra i redditi diversi.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti si precisa che in questo quadro vanno indicati sia le somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e sia quelle non assoggettate ad alcuna ritenuta, anche per effetto dell'applicazione di disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni.

Per detti soggetti dopo aver barrato la casella del punto 12 (punto 6 per i percipienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella H. Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza.

Nel punto 18 vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

n MOD. 770/D-1 - PROVVISORIE

In questo quadro vanno indicate anche le provvisorie corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i percettori di tali provvisorie va utilizzato un quadro Mod. 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvisorie assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvisorie assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. In tali casi la numerazione di tutti i fogli utilizzati deve essere progressiva.

Nel punto 13 vanno indicate le quote delle provvisorie non soggette a ritenuta (50% o 80%); nel punto 14 vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

11

MOD. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti corrisposti ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1994, indicati nei quadri A e B. L'indicazione dei contributi deve essere riportata per ciascun ente percettore o regione alla quale affluisce il contributo S.S.N..

12

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie — quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali — come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto, in qualità di successore a titolo universale dei soggetti estinti, a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato e, quindi, indipendentemente dalla eventuale diversa data alla quale sono stati fatti agire gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli articoli 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del T.u.i.r..

Ricorrendo queste ipotesi, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del mod. 770 a seconda che in detti quadri vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1994 e la data di cessazione dell'attività.

Ai fini della redazione dei quadri concernenti i soggetti da ultimi citati, il dichiarante indicherà nel riquadro riguardante i "Dati relativi al sostituto d'imposta" esclusivamente quelli relativi ai soggetti estinti, avendo cura di indicare nell'apposita casella, posta immediatamente dopo detto riquadro, il proprio codice fiscale e di sottoscrivere ciascuno di detti quadri.

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, in luogo della procedura sopra descritta il dichiarante dovrà seguire le indicazioni fornite nell'apposita rubrica del paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

Nell'ipotesi di operazioni societarie avvenute nell'anno di presentazione della dichiarazione mod. 770/95, relativamente ai dipendenti della società estinta, dovranno essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto.

Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1994, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri relativamente ai dipendenti della società estinta il cui rapporto di lavoro è cessato anteriormente all'operazione societaria.

Ai fini della distinta evidenziazione dei versamenti delle ritenute, dovranno essere compilati distinti quadri aggiuntivi del quadro L, indicando nel riquadro "Dati relativi al sostituto d'imposta" i dati dei soggetti estinti e, nell'apposita casella immediatamente successiva al riquadro, il codice fiscale del soggetto dichiarante.

In relazione all'assistenza fiscale prestata ai dipendenti dai soggetti estinti dovranno parimenti essere utilizzati distinti quadri aggiuntivi dei quadri N, P, Q, R, S e T.

Nessun mutamento di procedura è previsto per il caso di trasformazione, in quanto tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

TABELLA A): STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività	3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività	4) Soggetto estinto

TABELLA B): NATURA GIURIDICA

<i>Soggetti residenti</i>	16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	<i>Soggetti non residenti</i>
1) Società in accomandita per azioni	17) Opere pie e società di mutuo soccorso	30) Società semplici, irregolari e di fatto
2) Società a responsabilità limitata	18) Enti ospedalieri	31) Società in nome collettivo
3) Società per azioni	19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	32) Società in accomandita semplice
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione	20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	33) Società di armamento
5) Altre società cooperative	21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	34) Associazioni fra professionisti
6) Mutue assicuratrici	22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	35) Società in accomandita per azioni
7) Consorzi con personalità giuridica	23) Società semplici, irregolari e di fatto	36) Società a responsabilità limitata
8) Associazioni riconosciute	24) Società in nome collettivo	37) Società per azioni
9) Fondazioni	25) Società in accomandita semplice	38) Consorzi
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica	26) Società di armamento	39) Altri enti ed istituti
11) Consorzi senza personalità giuridica	27) Associazione fra artisti e professionisti	40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
12) Associazioni non riconosciute e comitati	28) Aziende coniugali	41) Fondazioni
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	29) GEIE	42) Opere pie e società di mutuo soccorso
14) Enti pubblici economici		43) Altre organizzazioni di persone e di beni
15) Enti pubblici non economici		

TABELLA C): QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	08	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
02	Operai e assimilati (1)	09	Grudati e truppa
03	Impiegati	10	Sottufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	11	Ufficiali
05	Dirigenti	12	Magistrati
06	Insegnanti universitari (2)	13	Eredi
07	Insegnanti e Presidi di scuola media	14	Ministri del culto

- (1) Includi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
 (2) Docenti, incaricati, ricercatori e assimilati.

TABELLA D): STATO CIVILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

TABELLA F): SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa	4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione	5) Periodo normale d'imposta
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa	

TABELLA G): CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/95

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/95 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/95 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/95 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/95 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/95 del coniuge
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/95 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/95 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/95 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/95 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/95 del coniuge

TABELLA H): ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI			
ABU DHABI.....	238	CUBA.....	020
AFGHANISTAN.....	002	DANIMARCA.....	021
AJMAN.....	239	DOMINICA.....	192
ALBANIA.....	087	DOMINICANA, REPUBBLICA.....	063
ALGERIA.....	003	DUBAI.....	240
AMERICAN SAMOA.....	148	EQUADOR.....	020
ANDORRA.....	004	EGITTO.....	023
ANGOLA.....	133	ERITREA.....	277
ANGUILLA.....	209	ESTONIA.....	257
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ETIOPIA.....	026
ANTILLE OLANDESI.....	251	FALKLAND.....	190
ARABIA SAUDITA.....	005	FAR OER, ISOLE.....	204
ARGENTINA.....	006	FIJI, ISOLE.....	161
ARMENIA.....	266	FILIPPINE.....	027
ARUBA.....	212	FINLANDIA.....	028
ASCENSION.....	227	FRANCIA.....	029
AUSTRALIA.....	007	FUJIYRAH.....	241
AUSTRIA.....	008	GABON.....	157
AZERBAIGIAN.....	268	GAMBIA.....	164
AZZORRE, ISOLE.....	234	GEORGIA.....	267
BAHAMA.....	160	GERMANIA.....	094
BAHREIN.....	169	GHANA.....	112
BANGLADESH.....	130	GIAMAICA.....	088
BARBADOS.....	118	GIAPPONE.....	086
BELGIO.....	009	GIBILTERRA.....	102
BELIZE.....	198	GIBUTI.....	113
BENIN.....	158	GIORDANIA.....	122
BERMUDA.....	207	GOUGH.....	228
BHUTAN.....	097	GRECIA.....	032
BIELORUSSIA.....	264	GRENADA.....	156
BOLIVIA.....	010	GROENLANDIA.....	200
BOSNIA ERZEGOVINA.....	274	GUADALUPA.....	214
BOTSWANA.....	098	GUAM.....	154
BRASILE.....	011	GUATEMALA.....	033
BRUNEI.....	125	GUAYANA FRANCESE.....	123
BULGARIA.....	012	GUERNSEY.....	201
BURKINA FASO.....	142	GUINEA.....	137
BURUNDI.....	025	GUINEA BISSAU.....	185
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159
CANADA.....	013	HAITI.....	034
CANARIE, ISOLE.....	100	HONDURAS.....	035
CAPO VERDE.....	188	HONG KONG.....	103
CAROLINE, ISOLE.....	256	INDIA.....	114
CAYMAN ISLANDS.....	211	INDONESIA.....	129
CECA, REPUBBLICA.....	275	IRAN.....	039
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA.....	143	IRAQ.....	038
CEUTA.....	246	IRLANDA.....	040
CHAFARINAS.....	230	ISLANDA.....	269
CHAGOS, ISOLE.....	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182
CILE.....	015	JERSEY.....	202
CINA, REPUBBLICA POPOLARE.....	016	JUGOSLAVIA.....	043
CIPRO.....	101	KAMPUCHEA.....	135
CITTA' DEL VATICANO.....	093	KAZAKISTAN.....	269
CLIPPERTON.....	223	KENYA.....	116
COLOMBIA.....	017	KIRGHIZISTAN.....	270
COMORE, ISOLE.....	176	KIRIBATI.....	194
CONGO.....	145	KUWAIT.....	126
COOK, ISOLE.....	237	LAOS.....	136
COREA DEL NORD.....	074	LESOTHO.....	089
COREA DEL SUD.....	084	LETONIA.....	258
COSTA D'AVORIO.....	146	LIBANO.....	095
COSTARICA.....	019	LIBERIA.....	044
CROAZIA.....	261	LIBIA.....	045
		LIECHTENSTEIN.....	090
		LITUANIA.....	259
		LUSSEMBURGO.....	092
		MACAO.....	059
		MACEDONIA.....	278
		MADAGASCAR.....	104
		MADEIRA.....	235
		MALAWI.....	056
		MALAYSIA.....	106
		MALDIVE.....	127
		MALI.....	149
		MALTA.....	110
		MALI ISOLA.....	105
		MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	219
		MAROCCO.....	107
		MARSHALL, ISOLE.....	217
		MARTINICA.....	213
		MAURITANIA.....	141
		MAURIZIO ISOLA.....	226
		MAVOTTE.....	128
		MELILLA.....	231
		MESSICO.....	046
		MICRONESIA, STATI FEDERATI.....	215
		MIDWAY ISLANDS.....	177
		MOLDAVIA.....	265
		MONTSERRAT.....	143
		MOZAMBICO.....	134
		MYANMAR.....	083
		NAMIBIA.....	206
		NAURU.....	109
		NEPAL.....	047
		NICARAGUA.....	047
		NIGER.....	150
		NIUE.....	110
		NIGERIA.....	117
		NORVEGIA.....	205
		NUOVA CALEDONIA.....	048
		NUOVA ZELANDA.....	253
		OLANDA.....	049
		OMAN.....	163
		PAKISTAN.....	036
		PALAU, REPUBBLICA.....	216
		PANAMA.....	051
		PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250
		PAPUA NUOVA GUINEA.....	186
		PARAGUAY.....	082
		PENON DE ALHUCEMAS.....	232
		PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233
		PERU.....	053
		PITCAIRN.....	175
		POLINESIA FRANCESE.....	054
		POLONIA.....	054
		PORTOGALLO.....	055
		PORTORICO.....	220
		PRINCIPATO DI MONACO.....	091
		QATAR.....	168
		RAS EL KHAIMAH.....	242
		REGNO UNITO.....	031
		REUNION.....	147
		ROMANIA.....	061
		RUSSIA.....	262
		RWANDA.....	151
		SAHARA OCCIDENTALE.....	166
		SAINT LUCIA.....	199
		SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
		SALOMONE, ISOLE.....	191
		SALVADOR.....	064
		SAMOA.....	131
		SAN MARINO.....	037
		SANT'ELENA.....	147
		SAO TOME E PRINCIPE.....	187
		SENEGAL.....	152
		SEYCHELLES.....	189
		SHARJAH.....	243
		SIERRA LEONE.....	153
		SINGAPORE.....	147
		SIRIA.....	065
		SLOVACCA, REPUBBLICA.....	276
		SLOVENIA.....	260
		SOMALIA.....	066
		SPAGNA.....	067
		SRI LANKA.....	085
		ST KITTS E NEVIS.....	195
		ST PIERRE E MIQUELON.....	248
		ST VINCENT E GRENADINE.....	196
		STATI UNITI D'AMERICA.....	069
		SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
		SUDAN.....	070
		SURINAME.....	124
		SVEZIA.....	068
		SWAZILAND.....	138
		TAGIKISTAN.....	272
		TAIWAN.....	022
		TANZANIA.....	057
		TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
		TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
		THAILANDIA.....	072
		TOGO.....	155
		TOKELAU.....	236
		TONGA.....	162
		TRINIDAD E TOBAGO.....	120
		TRISTAN DA CUNHA.....	229
		TUNISIA.....	076
		TURKMEANISTAN.....	076
		TURKS E CAICOS.....	210
		TUVALU.....	193
		UCRAINA.....	263
		UGANDA.....	132
		UMM AL QAIWAIN.....	244
		UNGHERIA.....	077
		URUGUAY.....	080
		UZBEKISTAN.....	271
		VANUATU.....	121
		VENEZUELA.....	081
		VERGINI AMERICANE, ISOLE.....	221
		VERGINI BRITANNICHE, ISOLE.....	249
		VIETNAM.....	062
		WAKE ISLAND.....	178
		WALLIS E FUTUNA.....	218
		YEMEN.....	042
		ZAIRE.....	018
		ZAMBIA.....	058
		ZIMBABWE.....	073

TABELLA L): ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA M): PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro